

**AGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale  
Torino 10122 - Via Passalacqua, 10  
Tel. +39 011 4546553 - Fax. + 39 0114546565  
[studio@facchini.org](mailto:studio@facchini.org) - [www.facchini.org](http://www.facchini.org)



Avv. Davide Piazzoni  
Ph.D. in Law of Business and Commerce  
Patrocinante presso le giurisdizioni superiori  
Via Ovidio 20 - 00193 Roma  
Tel.: 06 86 67 05 54  
Fax: 06 86 67 05 58  
Cell.: +39 393 900 2424  
[davide.piazzoni@studiodipiazzoni.eu](mailto:davide.piazzoni@studiodipiazzoni.eu)  
[davidepiazzoni@ordineavvocatiroma.ore](mailto:davidepiazzoni@ordineavvocatiroma.ore)

**UIA COMMISSIONE FAMIGLIA**

**66th CONGRESS DAKAR**

**29 ottobre 2022**

**Avv. GIULIA FACCHINI**

## **LA VIOLENZA DOMESTICA**


- Protezione delle vittime e presunzione di innocenza: come trovare il giusto equilibrio
- Trattamento della violenza domestica da parte dei tribunali familiari e penali
- Le misure provvisorie... sono provvisorie?



## PREMESSA

Quale è la situazione della violenza domestica in Europa secondo una rilevazione dell'Agencia Europea per i diritti fondamentali, rilevazione che nel 2016 ha coinvolto 42mila donne?

1. Physical, sexual and psychological violence / Physical and/or sexual violence by a partner or a non-partner since the age of 15



© FRA - All rights reserved - Violence against women: an EU-wide survey | Yes | All : All

Dalla infografica risulterebbe una maggiore violenza domestica nei paesi del Nord Europa rispetto a quelli del Sud.

Gli autori della rilevazione ipotizzano tuttavia che le differenze non riguardino la violenza in se ma la sua denuncia ipotizzando quindi che in alcuni paesi la violenza domestica venga denunciata meno che in altri.

Per esempio secondo gli autori, in Italia si sceglierebbe di **non denunciare la violenza domestica**, per paura di ritorsioni o per una forma di sudditanza fisica e psicologica della vittima del reato nei confronti dell'autore.



Da un rapporto dell'istituto di statistica Italiano

(<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/consapevolezza-e-uscita-dalla-violenza>)

emerge che le donne non denunciano:

- perché hanno imparato a gestire la situazione da sole (39,6%)
- perché il fatto non era grave (rispettivamente 31,6%),
- per paura (10,1%),
- per il timore di non essere credute, la vergogna e l'imbarazzo (7,1%),
- per sfiducia nelle forze dell'ordine (5,9%)
- **e nel caso della violenza nella coppia perché amavano il partner e non volevano che venisse arrestato (13,8%).**

**(GRAVE DIPENDENZA AFFETTIVA DELLE VITTIME DI VIOLENZA)**



## VIOLENZA CONTRO LE DONNE



L'Italia, è tra i Paesi europei che riportano meno violenze nei confronti delle donne nonostante:

- il 91% degli italiani sia cosciente che questo sia un problema gravissimo e diffuso
- Il 6% delle donne italiane dichiara di avere subito violenza domestica nei 12 mesi precedenti al sondaggio
- il 39% delle italiane intervistate afferma di avere nella cerchia delle amicizie o familiare, un'amica che subisce un compagno violento.
- un forte aiuto normativo a combattere la violenza domestica è arrivato dalla Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia con la Legge 77 del 2013.



## COSA PREVEDE LA LEGGE PENALE IN ITALIA



A seguito della Convenzione di Istanbul l'Italia ha adottato la legge chiamata "**Codice rosso**" (Legge n. 69/2019) "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di **tutela delle vittime di violenza domestica e di genere***"

Le novità dal punto di vista procedurale sono:

1. che per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale è prevista una rapidissima corsia preferenziale per l'avvio del procedimento penale, con l'effetto che vengono adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.





2. che è stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in modo da cercare di garantirne il rispetto, anche attraverso procedure di controllo ad esempio il braccialetto elettronico.
3. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è stato ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione. Tali misure sono applicate a monte dell'accertamento di un reato e sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge.
4. Nei casi di violenza domestica le misure di prevenzione sono ad esempio "l'avvertimento" che è un invito a cambiare condotta, rivolto in forma orale dal Questore ed ha, lo scopo anche di costituire presupposto per la richiesta di applicazione ad esempio della "sorveglianza speciale" da applicare nei confronti dei soggetti che, avendo ricevuto l'avvertimento, non abbiano cessato i loro comportamenti.







Sono stati aggiunti quattro nuovi reati:

- a. il delitto “Revenge porn”, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate
- b. il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
- c. il reato di costrizione o induzione al matrimonio,
- d. la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa,

Sono state inasprite le sanzioni già previste dal codice penale.



Alcune regioni italiane come il Piemonte (Italia Nord Ovest al confine con la Francia) hanno varato leggi che assicurano una assistenza legale gratuita alle **sole donne** vittime di violenza, indipendentemente dal reddito e dal patrimonio delle stesse e diversamente da quanto accade per il Patrocinio a carico dello Stato che viene concesso a chi abbia un reddito annuo non superiore a **11.528,41 euro**.



Ci sono quindi avvocati che, previa partecipazione ad apposito corso di formazione esercitano prevalentemente come difensori delle donne vittime di violenza.

Vi lascio immaginare, dato che siamo tutti vecchi del mestiere, quanta violenza domestica presunta, vediamo nei nostri tribunali.





## **VIOLENZA CONTRO GLI UOMINI: UN FENOMENO AVVOLTO DAL SILENZIO, POCO CONOSCIUTO E DENUNCIATO**



Come noi sappiamo, gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite prevedono di *“eliminare tutte le forme di **violenza contro le donne e le ragazze** nelle sfere pubbliche e private, incluso il traffico e sessuale e altri tipi di sfruttamento”* ma nell'agenda 2030 non vi è alcun riferimento alla violenza contro gli uomini.

Sulla violenza domestica a danno degli uomini regna un certo silenzio anche tra noi avvocati ed è per questo che ho ritenuto utile sollevare qui la questione.



Su questo tema **ci sono**, per ora, poche ricerche: voglio però condividere con voi alcuni spunti tra il materiale che ho trovato

- Da una ricerca Italiana dell'Università di Siena del 2012 oltre la metà degli uomini intervistati hanno subito **spinte, graffi, morsi, capelli strappati, lancio di oggetti, folgorazione con la corrente elettrica, dita schiacciate con la porta.**
- Da una ricerca compiuta da Strauss nel 2008, emerge che le donne tendono a prediligere un'aggressività di tipo indiretto o relazionale verso gli uomini, rivolta a stabilire un controllo su di loro, ad esempio **con l'isolamento sociale**; invece gli uomini utilizzano una violenza più fisica. <https://www.osservatoriodiritti.it/2019/02/20/violenza-sugli-uomini/>
- Diverse sono le forme di violenza che vengono realizzate contro gli uomini secondo l'Istituto di Statistica italiano: molestie verbali, stalking, aggressività fisica. <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/consapevolezza-e-uscita-dalla-violenza>



- Da questa ricerca della rivista di vittimologia che ha intervistato solo uomini emergono le seguenti risposte:

[https://www.vittimologia.it/rivista/articolo\\_macri\\_et\\_al\\_2012-03.pdf](https://www.vittimologia.it/rivista/articolo_macri_et_al_2012-03.pdf)

A 1 - è capitato che una donna abbia minacciato di colpirti fisicamente	667	63,1%
A 2 - è capitato che una donna ti abbia tirato un oggetto o colpito con un oggetto che ti ha fatto o avrebbe potuto farti del male	540	51,2%
A 3 - è capitato che una donna ti abbia spinto, stratonato, sgambettato, graffiato o tirato i capelli, facendoti del male o spaventandoti	642	60,5%
A 4 - è capitato che una donna ti abbia schiaffeggiato, preso a calci, a pugni o ti abbia morso	615	58,1%
A 5 - è capitato che una donna abbia cercato intenzionalmente di strangolarti, soffocarti, avvelenarti o ustionarti	89	8,4%
A 6 - è capitato che una donna abbia usato o minacciato di usare armi contro di te (pistola, forbici, coltello, lamette etc.)	249	23,5%
A 7 - è mai capitato che una donna ti abbia fatto violenza fisica in un modo diverso da quelli citati	167	15,7%
A 8 - non ho mai subito violenze fisiche di nessun tipo da parte di una donna	-	-

**Tabella n. 5** Tipologia di violenza fisica



- Recentemente la Corte di Cassazione Italiana ha ritenuto, ad esempio, integrato il reato di violenza domestica nella condotta di una donna, consistita nell'avvicinarsi ad un uomo, cingendogli i fianchi, per tirarlo verso di sé, posizionando il proprio ginocchio tra le gambe di lui, nonché toccandogli due volte i genitali (Cass. n. 29577/21).
- In **Gran Bretagna**, il ministero dell'Interno ha monitorato l'andamento del fenomeno in Inghilterra e Galles **dal 2005 fino a oggi rilevando che** se prima la forbice tra donne e uomini vittime di violenza era piuttosto ampia, **adesso si parla di un 7,9% di violenza domestica contro le donne contro un 4,2 per cento di violenza contro gli uomini**  
<https://www.osservatoriodiritti.it/2019/02/20/violenza-sugli-uomini/>
- In Germania nel 2020 sono state quasi 2.000 le richieste di aiuto partite da uomini. Uno studio effettuato nel 2020 ha rilevato come circa un uomo su 10 abbia subito violenza fisica, mentre uno su 4 violenza psichica da parte del o della partner. <https://dinellalex.com/la-violenza-contro-gli-uomini-un-fenomeno-avvolto-dal-silenzio-poco-conosciuto-e-denunciato/>



## C'E UN PROBLEMA: E' DIFFICILE PER UN UOMO RICONOSCERSI VITTIMA

Dice questa interessante ricerca Svizzera

[http://www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/module4/immersion/archives/2007\\_2008/travaux/08\\_r\\_hommes.pdf](http://www.medecine.unige.ch/enseignement/apprentissage/module4/immersion/archives/2007_2008/travaux/08_r_hommes.pdf):



*“Riconoscersi come un uomo picchiato o vittima di violenza domestica è particolarmente difficile per un uomo poiché mina le sue caratteristiche identitarie di uomo forte e protettivo che gli sono attribuite dalla nostra società.*

*L'uomo minimizza o banalizza la gravità della violenza commessa dalla compagna, come in questo esempio: “Durante le scene di violenza mi dicevo: poveretta, lei perde la palla e io cerco di evitare di risponderle. So che non mi ucciderà. Non mi sono mai sentito minacciato in vita mia. Il coltello serve solo per segnare. È semplicemente una che non sa parlare” (Jules)*





Aggiunge la ricerca:

- *Dall'auto-riconoscimento all'identificazione pubblica come maschio vittima di violenza domestica, c'è ancora un altro passo da compiere.*
- *Soprattutto, è il peso della vergogna che suggella il silenzio e l'isolamento di questi uomini, come un massetto di cemento.*
- *L'uomo debole, maltrattato dal coniuge, infatti, viene subito stigmatizzato. La loro vergogna risulta quindi "dalla contraddizione tra ciò che serve per essere riconosciuti socialmente e l'identità ad essa attribuita"*







- Esattamente come per le donne vittime di violenza: *“La violenza subita danneggia la loro autostima e li rende più vulnerabili.*
- *I sentimenti dell'uomo per il coniuge complicano la situazione. Quest'ultimo si trova di fronte a un conflitto di lealtà: rompere il silenzio per uscire dalla sua condizione è anche tradire una persona cara e amata. Inoltre, la colpa gioca un ruolo in questo silenzio. L'uomo ha l'impressione di essere in quella situazione anche per non aver saputo porre dei limiti.*
- *Anche se le conseguenze sulla salute fisica degli uomini sono più raramente pericolose per la vita, il fatto che le donne ricorrano maggiormente ai coltelli non è meno grave.*
- *Secondo l'esperienza di professionisti e testimonianze, i segni fisici che si possono riscontrare sono ematomi, compreso l'"occhio nero", ferite, graffi, fratture, lesioni interne, ustioni, distacco del cuoio capelluto.*




## IL GASLIGHTING UNA PARTICOLARE FORMA DI VIOLENZA PSICOLOGICA

- La violenza psicologica è quella forma di relazione fatta di **critiche quotidiane, battutine destabilizzanti, offese indirette, malumore e insoddisfazione perenni** che minano l'equilibrio di chi subisce tali atteggiamenti, facendolo non solo sentire "sbagliato", ma anche dipendente dal proprio "carnefice", intravedendo erroneamente in quest'ultimo una persona d'aiuto al proprio miglioramento personale.
- La vittima di tali tecniche manipolative arriva a sentirsi persino in colpa: la crudeltà a cui viene sottoposta, è interpretata come "normale" conseguenza delle proprie inettitudini.
- Questa perversa attività di destabilizzazione del partner è spesso nota con il termine "Gaslighting", che deriva dal titolo di un film degli anni Quaranta che narra la storia di un uomo il quale poneva in essere un diabolico piano manipolativo fatto di fini persuasioni e azioni concrete, come l'alterazione delle lampade a gas della casa, facendo poi finta di nulla e arrivando a portare la moglie non solo a credere di non poter più dar fede alle proprie percezioni, ma addirittura sull'orlo della pazzia.



## QUALI SONO I TRATTI CARATTERISTICI DEL "GASLIGHTING",



- Il tratto tipico di chi subisce crudeltà mentale da parte del proprio partner è uno **stato di totale confusione sul piano emotivo e una sorta di assuefazione che impediscono di percepire quanto subito come sbagliato.**
- Il manipolatore, noto come "narcisista perverso" è **una persona dall'acuta cattiveria che impone un amore finto, malsano che imprigiona il partner in una relazione tossica e anaffettiva.** Un vero e proprio "massacro" psicologico in cui la vittima si convince di essere inetta, piena di difetti e siffatta condizione la rende più vulnerabile e facilmente assoggettabile al controllo del gaslighter.



## IL GASLIGHTER "E' UN MANIPOLATORE MENTALE

- Il crudele manipolatore è vuoto di sentimenti, incapace di vivere in maniera vera e genuina l'amore e la sua megalomania, l'assenza di empatia e d'interesse per gli altri, la totale negazione dell'identità altrui, la fredda distanza affettiva celano, spesso, frustrazioni, insoddisfazioni personali o relazioni fedifraghe.
- La richiesta di aiuto da parte del soggetto manipolato tarda ad arrivare poiché, nella perversa trama di quel "malato" legame affettivo, si crea una quasi totale dipendenza a cui si accompagna un'irrazionale idealizzazione del partner.
- Non di rado, vengono alternate condotte conformi ad un normale rapporto d'amore a gelidi atteggiamenti che non si manifestano solo tramite comportamenti espliciti fatti di ammonimenti e espressioni volte a sminuire ma anche attraverso i c.d. "silenzi punitivi".
- Nell'infida trappola della crudeltà mentale la personalità, le emozioni e la razionalità percettiva sono annullate, **quasi come se la vittima venisse svuotata dalle proprie energie, come se si trovasse in uno stato di "sonno perenne" che allontana sempre di più dalla realtà.**



## **RAPPORTI TRA IL PROCEDIMENTO PENALE PER LA TUTELA DELLA VITTIMA DI VIOLENZA DOMESTICA E IL GIUDIZIO CIVILE DI SEPARAZIONE -CESSAZIONE CONVIVENZA PER LE COPPIE DI FATTO- DIVORZIO**

L'art. 64 bis disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede la trasmissione obbligatoria dei provvedimenti penali al giudice civile

- ✓ Precisamente la norma prevede che vengano trasmessi al giudice della famiglia “..... *copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca,*
- ✓ *dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,*
- ✓ *del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione*
- ✓ *e della sentenza, emessi nei confronti di una delle parti”*

**Vediamo ad esempio il contenuto di una ordinanza cautelare**





N. [REDACTED] R.G. notizie di reato  
N. [REDACTED] R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI**  
(artt. 272 e ss., 282 bis, 282 ter c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari,  
letta la richiesta di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare  
con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa presentata in data  
20.3.2020 dal P.M. dott. [REDACTED] confronti di:

[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], res. in [REDACTED]  
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore  
difesa di fiducia dall'avv. [REDACTED]

Visti gli artt. 282 bis, 282 ter e 272 e segg. c.p.p.,

**P.Q.M.**

APPLICA a [REDACTED], sopra generalizzata, in relazione ad entrambi i reati  
contestati, le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di  
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa [REDACTED]

Ordina all'indagata di lasciare immediatamente la casa familiare, sita in [REDACTED]  
[REDACTED] e di **NON** accedervi senza l'autorizzazione del Giudice che procede.

Ordina alla predetta di **NON** avvicinarsi a [REDACTED] e alla minore [REDACTED]  
[REDACTED] e di **NON comunicare** con qualsiasi mezzo, anche telefonico, con gli stessi.

Avvisa l'indagata che, in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte e ricorrendo gli altri  
presupposti previsti dall'art. 276 c.p.p., la misura potrà essere sostituita con altra maggiormente  
afflittiva.





## LE QUESTIONI PROPOSTE AL DIBATTITO

### ➤ Protezione delle vittime e presunzione di innocenza



Come abbiamo detto all’inizio la legge penale prevede un obbligo di “collaborazione” tra il giudice penale, che con il Codice Rosso deve immediatamente istruire il fascicolo e attivare le necessarie misure di protezione e il giudice familiare, che viene informato dell’avanzare del procedimento penale. **Anche davanti al giudice della famiglia ci sono strumenti dedicati alle vittime di violenza.**

Mi riferisco in particolare al procedimento ex articolo 342 bis codice civile, che prevede: *“Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su istanza di parte], può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342 ter.*



E l'articolo 342 ter del codice civile prevede: *“Con il decreto di cui all'articolo 342 bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole:*

- ❖ *la cessazione della stessa condotta*
- ❖ *e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra,*
  - ✓ *di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante,*
  - ✓ *ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone*
  - ✓ *ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia,*
  - ✓ *salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.*
- ❖ *Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;*



## SOTTO IL PROFILO ECONOMICO LA NORMA PREVEDE:



- ❖ *il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento*
- ❖ *prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione [2099; 545 c.p.c.] allo stesso spettante.*
- ❖ *Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la **durata dell'ordine di protezione**, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso.*
- ❖ *Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.*
- ❖ *Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.*



## LE COMPLESSE SCELTE DELL'AVVOCATO DI FRONTE ALLA VITTIMA DI VIOLENZA



L'avvocato che assiste la vittima di una violenza domestica deve pensare con attenzione dal da farsi valutando se puntare principalmente sulla via penale, sperando che sia il giudice penale a disporre velocemente l'allontanamento del coniuge violento/a o sul giudice civile, calcolando bene tempi e la possibilità di riuscita di ciascuna iniziativa.



## **COME TROVARE IL GIUSTO EQUILIBRIO NELLA TUTELA DALLA VIOLENZA DOMESTICA TRA IL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA E IL TRIBUNALE PENALE**



Questa è una domanda da 100 punti



Si corre spesso il rischio che le decisioni del tribunale penale e quelle del giudice della famiglia vadano in conflitto, specie se ciascuno dei due come spesso capita ha disposto una perizia.

Per quanto le perizie abbiano oggetti diversi:

- nel penale l'indagato può essere sottoposto a perizia sulla sua capacità di intendere e volere e sulla sua pericolosità sociale
  - mentre nel processo di famiglia gli adulti possono essere sottoposti a Consulenza tecnica di ufficio solo sulla loro capacità genitoriale
- capita spesso che le due valutazioni creino confusione e problemi.





Con la recente riforma del Processo *\_Riforma Cartabia-* approvata nel solco delle riforme previste dal Recovery Plan e che entrerà in vigore a giugno 2023 è stato inserito un nuovo capo (*CAPO III Disposizioni speciali Sezione I Della violenza domestica o di genere che agli articoli 473 bis (40, 42 e seguenti)*) prevede per i procedimenti civili:

- L'abbreviazione dei termini fino alla metà,
- una tutela anche d'ufficio e prima dell'instaurazione del contraddittorio
- Un più ampio potere d'ufficio del giudice che potrà assumere mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.
- Che con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice della famiglia possa chiedere al giudice penale informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegare, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.





## I PROVVEDIMENTI PROVVISORI SONO DAVVERO PROVVISORI?

Dipende: quello che è certo che quando si intersecano un procedimento di famiglia e uno penale le due autorità giudiziarie giocano ad attendere l'una i provvedimenti dell'altra.

**AIGF**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

Torino 10122 - Via Passalacqua, 10  
Tel. +39 011 4546553 - Fax. + 39 0114546565  
[studio@facchini.org](mailto:studio@facchini.org) - [www.facchini.org](http://www.facchini.org)



**Avv. Davide Piazzoni**  
Ph.D. in Law of Business and Commerce  
Patrocinante presso le giurisdizioni superiori

Via Ovidio 20 - 00193 Roma  
Tel.: 06 86 67 05 54  
Fax: 06 86 67 05 58  
Cell.: +39 393 900 2424  
[davide.piazzoni@studiopiazzoni.eu](mailto:davide.piazzoni@studiopiazzoni.eu)  
[davidepiazzoni@ordineavvocatiroma.org](mailto:davidepiazzoni@ordineavvocatiroma.org)

